

Prospettive Sociali e Sanitarie

22-91

ANNO XXI
15 dicembre 1991

- Finanziaria e handicappati
- Disciplina delle cooperative sociali
- Università per anziani
- Aids e tossicodipendenza

166/91

C I S

CENTRO PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SRL EDITORE
Via S. Siro, 1 - 20149 Milano - Spediz. in abb. postale gr. II/70

Finanziaria e handicappati

Scompariranno gli invalidi "elettorali"?

Gianni Selleri

Il Governo con la proposta di legge finanziaria e i disegni di legge collegati aveva cercato di porre ulteriori e gravi limitazioni ai diritti assistenziali degli handicappati.

Si stabiliva di ridurre il limite di reddito per la concessione della pensione di inabilità da 16 a 4 milioni annui e, per tutti gli handicappati che già percepiscono la pensione ma che superano il reddito di 4 milioni, di non applicare più gli aumenti per perequazione automatica.

Inoltre si sospendevano gli stanziamenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per il sostegno alle Associazioni di promozione sociale, si riducevano i fondi per la legge quadro sull'handicap, si creava un'iniqua disuguaglianza fra le prestazioni ai ciechi e quelle agli invalidi civili.

Durante la discussione al Senato è stato possibile non solo eliminare tutte le norme restrittive ma addirittura ottenere soluzioni di carattere migliorativo rispetto alla legislazione vigente.

In particolare il Senato ha approvato i seguenti emendamenti:

1) l'incompatibilità fra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno e le pensioni di invalidità INPS non si applica ai *ciechi*, ai *sordomuti* e agli *invalidi totali*. Inoltre è stata aggiunta una norma secondo la quale, riguardo la medesima incompatibilità, *sono fatti salvi i di-*

ritti acquisiti di coloro che abbiano conseguito prestazioni pensionistiche per minorati civili...;

2) l'abbassamento del limite di reddito da 16 a 4 milioni annui non si applica ai *ciechi*, ai *sordomuti* e agli *invalidi totali*;

3) è stato ricostituito il fondo per i contributi alle Associazioni di handicappati;

4) è stato stanziato un finanziamento di 50 miliardi, per ciascun anno del triennio 1992/1994, per la legge di riforma del collocamento obbligatorio.

Riportiamo un commento al testo *provvisorio* delle nuove norme riguardanti il problema dell'incompatibilità e dei limiti di reddito.

■ *Articolo 11 del disegno di legge Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004) approvato dal Senato nella seduta del 14 novembre 1991, relativo ai Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili.*

Comma 1 e 1-bis

La legge 407/90 aveva stabilito che le prestazioni pensionistiche agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti non erano compatibili con le pensioni di invalidità erogate dall'INPS o da altri Istituti previdenziali. Quindi l'interessato avrebbe dovuto scegliere il trattamento economico più favorevole.

Il disegno di legge approvato dal Senato modifica questa norma e stabilisce invece:

1. che l'incompatibilità non si applica per i ciechi, per i sordomuti e per gli invalidi civili totali (100%);

2. che anche gli invalidi con un grado di minorazione inferiore conservano il diritto a percepire due pensioni di invalidità purché siano già titolari di prestazioni da parte del Ministero dell'Interno alla data del 1 gennaio 1992.

Comma 2

Stabilisce che per avere diritto alle pensioni assistenziali del Ministero dell'Interno si applica il limite di reddito fissato per la pensione sociale (circa 4.300.000 annui); anche da questa disposizione sono esclusi i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili totali. Quindi la norma opera soltanto per gli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% che saranno in futuro riconosciuti.

Comma 3

Precisa che per coloro che già percepiscono prestazioni dal Ministero dell'Interno (nel nostro caso l'assegno mensile di assistenza) e che sono possessori di un reddito annuo superiore ai 4.300.000, non si applica più la perequazione automatica (cioè gli aumenti semestrali secondo gli indici ISTAT).

In sostanza sono state praticamente abrogate tutte le norme di incompatibilità, quindi si potranno percepire insieme sia le pensioni dal Ministero dell'Interno sia quelle dell'INPS; si introduce una limitazione di reddito per gli invalidi parziali che verranno riconosciuti in futuro e si blocca la perequazione automatica per coloro che sono già titolari dell'assegno mensile ma che hanno un reddito annuo superiore ai 4.300.000.

Ma la novità più importante della legge finanziaria è quella di avere finalmente previsto uno stanziamento per l'integrazione lavorativa degli handicappati, ciò che consentirà alla Commissione

Lavoro del Senato di approvare rapidamente la nuova disciplina.

Il testo unificato sulla riforma del collocamento all'esame del Senato richiede alcuni miglioramenti, ma nel complesso costituisce una buona piattaforma per garantire e facilitare l'acquisizione e il mantenimento del posto di lavoro da parte dei veri handicappati, compresi quelli che hanno rilevanti deficit funzionali o intellettivi.

Al di là della definizione dei contenuti restano due fatti estremamente positivi: il primo è che una nuova legge sul collocamento costituirà una inversione di tendenza della politica dell'assistenzialismo e una riproposizione dell'integrazione sociale, il secondo è che sicuramente il Senato approverà la nuova disciplina prima della fine della legislatura e quindi non bisognerà ricominciare tutto da capo come è successo già quattro volte dal 1972 ad oggi.

Sempre in materia di avviamento al lavoro degli handicappati, il Senato ha approvato un emendamento alla legge 482/1968 secondo il quale le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici sono tenuti ad assumere lavoratori handicappati *con richiesta numerica*.

Finora gli enti pubblici hanno avuto facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori invalidi: con l'iniziativa del Senato, invece, anche le istituzioni e le amministrazioni pubbliche vengono equiparate alle aziende private e quindi dovranno fare assunzioni con domanda numerica.

Se l'innovazione verrà confermata anche dalla Camera scompariranno molti falsi invalidi e tutti gli invalidi "elettorali", cioè quelle persone che venivano assunte dai Ministeri, dai Comuni etc. per clientelismo o lottizzazione politica; infatti le graduatorie di avviamento saranno definite dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e non più dai singoli enti. □

Il ruolo della cooperazione nel sistema dei servizi

Approvata la nuova legge sulle cooperative sociali

Paolo Ferrario - docente di Politica dei servizi, Milano

Con voto quasi unanime della commissione Lavoro, riunita in sede deliberante, il Senato ha definitivamente approvato al termine di un lungo iter parlamentare, durato tre anni, il disegno di legge "Disciplina delle cooperative sociali". Si tratta di una legge importante che definisce in modo specifico il ruolo della cooperazione nel sistema dei servizi socio-assistenziali. Nella prima metà degli anni '70 le cooperative impegnate in questo campo erano pochissime, ma dal 1976-78 la loro presenza è diventata sempre più significativa fino a raggiungere notevoli livelli quantitativi e qualitativi negli anni successivi al 1985.

Nell'ambito dell'erogazione di servizi sociali tali strutture hanno assunto tre fisionomie prevalenti: 1) cooperativa di solidarietà sociale, con l'obiettivo di promuovere la socializzazione di soggetti svantaggiati; 2) cooperativa di produzione e lavoro integrata, con l'obiettivo di offrire lavoro stabile e remunerato a persone disabili; 3) cooperativa di servizi, operatori sociali attraverso l'offerta di servizi corrispondenti alla professionalità dei soci.

L'estensione di queste imprese a forte connotazione sociale è anche stata incentivata dalle leggi regionali di attuazione delle Usl e da quelle di riorganizzazione dei servizi sociali che hanno previsto forme di riconoscimento e di promozione di queste organizzazioni. Tuttavia l'assenza di una normativa statale era sentita come un impedimento a sviluppare piena-

mente le potenzialità di questo settore (1).

■ Definizione e compiti

Le cooperative sociali hanno per scopo la "gestione di servizi socio-sanitari ed educativi" e lo svolgimento di attività "finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". L'elemento che va sottolineato è la specificità di queste strutture. Infatti alle due dimensioni tipiche di ogni cooperativa (l'essere una impresa e contemporaneamente una associazione volontaria fondata sulla condivisione di obiettivi non solo di natura economica) si aggiunge la loro precisa finalizzazione relativa ai prodotti organizzativi: a) lavoro per soggetti in situazione di bisogno; b) servizi sociali. Per quanto riguarda il lavoro si sottolinea l'importanza del fatto che agli strumenti "vincolistici" di collocazione nel sistema produttivo (il riferimento è alla legge 482/1968 che impone obblighi di assunzione in rapporto agli organici aziendali) si aggiunge uno strumento non vincolistico, consistente nella creazione di un circuito lavorativo

(1) Un precedente giuridico è stata la Circolare 23-12-1987 n. 128 del Ministero del Lavoro. Si ricordano alcune significative leggi regionali che hanno parzialmente anticipato la legge statale: Toscana, L.R. 3-8-88 n. 56: Disciplina per il ricorso alle cooperative da parte dei comuni e delle Usl per gli interventi di servizi sociali; Trentino Alto Adige, L.R. 22-10-88 n. 24: Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale; Piemonte, L.R. 16-8-89 n. 48: Norme in materia di cooperazione sociale; Lombardia, L.R. 27-11-89 n. 67: Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale.